

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

La presente analisi è stata condotta sulla versione del PPR adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009. Successivamente alla fine della ricerca si è concluso il processo di revisione del Piano e ne è stata adottata dalla Giunta Regionale (D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015) una nuova versione. Pur mantenendo alla Regione la titolarità del Piano, la formazione di questo aggiornamento dello strumento si è basata sulla collaborazione da un lato del Ministero B.A.C. (per quanto concerne i beni paesaggistici, come da art. 135 del Codice), dall'altro delle Province, chiamate a contribuire attivamente, con compiti precisamente definiti di carattere ricognitivo e propositivo all'elaborazione del PPR, indipendentemente dai Piani Territoriali di Coordinamento di loro specifica competenza.

Nel passaggio da una versione all'altra del Piano l'impianto generale dello strumento e la sua articolazione si sono mantenuti sostanzialmente inalterati. Le revisioni maggiori hanno riguardato l'apparato cartografico, e soprattutto l'introduzione di un nuovo allegato nel quale sono schedati nel dettaglio tutti i singoli beni paesaggistici presenti sul territorio regionale.

Il Piano Paesaggistico Regionale si configura il quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, e ha un ruolo di coordinamento e indirizzo per tutti gli strumenti di pianificazione di livello sotto ordinato (Provincia e Comune) nonché per gli strumenti settoriali a valenza territoriale. Detto in altri termini, ciò significa che tutti gli strumenti di pianificazione devono essere definiti in coerenza con quanto previsto dal PPR.

Il PPR svolge una triplice funzione:

- conoscitiva, ossia di identificazione dei caratteri naturali, ambientali, storico-culturali del territorio, e dunque dei suoi diversi paesaggi, in stretta relazione con le elaborazioni del PTR;
 - regolativa, ovvero di traduzione del riconoscimento dei caratteri strutturanti dei paesaggi in disposizioni normative direttamente o indirettamente cogenti rispetto alle possibili trasformazioni del territorio;
 - strategica, vale a dire di definizione di politiche attive di tutela e valorizzazione del paesaggio, tanto sollecitando apposite politiche di scala regionale quanto incentivando e/o indirizzando forme di negoziazione con i diversi *stakeholders* e decisori che possono operare in questo campo.
- Coerentemente con questi compiti, il PPR si struttura attorno a cinque strategie fra loro complementari e a loro volta articolate in diversi obiettivi e linee di azione:
- riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
 - sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
 - integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
 - ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
 - valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali.

Dal punto di vista regolativo il PPR è strutturato attorno a tre tipologie di norme (art. 3 delle Norme di Attuazione):